

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 241 del 23 settembre 2020

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

BATTISTI

***DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DI ANIMALI DA COMPAGNIA IN
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE***


ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE**

“Disposizioni per l’accesso di animali da compagnia in strutture sanitarie e socio sanitarie”

Di iniziativa della Consigliera

SARA BATTISTI



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Relazione

E' ormai notoria e unanimemente riconosciuta l'importanza degli animali cd. d'affezione nell'ambito del tessuto familiare. Sempre più persone ritengono il proprio animale domestico al pari di un familiare o di un amico, con lui trascorrono molto tempo libero e gli dedicano gran parte della giornata.

Proprio per la grande empatia che si può riscontrare nel rapporto tra uomo e animale, è divenuto fatto conclamato che vi siano grandi benefici nella cura dei malati tramite l'utilizzo di animali, tanto che la "Pet therapy" ha avuto una specifica disciplina nelle "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)", linee guida recepite dalla Regione Lazio con decreto n.70/2016 del Commissario ad Acta.

In un periodo di grave fragilità emotiva e psicologica, come quello che si vive durante un ricovero ospedaliero, soprattutto qualora la degenza sia particolarmente lunga, la presenza del proprio animali da compagnia può rappresentare un sollievo determinante per la guarigione.

Olt

re la pur importante e, spesso determinante in positivo, "Pet therapy", anche la semplice visita dell'animale di casa può portare benefici nell'umore del paziente. Infatti, non poter trascorrere del tempo con il cane, il gatto o il coniglio di casa, modificando di per sé le proprie abitudini, può essere una ulteriore fonte di stress per il paziente, al pari di non poter vedere un amico o un parente con cui si trascorre normalmente molto tempo.

E' d'uopo sottolineare, però, che se da un lato i benefici del paziente possessore di un animale domestico sono conclamati, dall'altro è fondamentale bilanciare gli interessi in primis igienico-sanitari – e non solo - per gli altri pazienti che potrebbero anche avere paura degli animali.

Pertanto occorre disciplinare l'accesso degli animali nelle strutture ospedaliere in modo che siano tutelati gli interessi di tutti, che vengano imposte condizioni igieniche minime e che venga rispettato anche il benessere dell'animale che accede alla struttura.

Con questa legge si intende riconoscere il ruolo degli animali nella nostra società, e promuovere tra le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, la predisposizione di aree attrezzate per gli animali. Alcune strutture stanno operando attraverso progetti random in tutta italia e nel Lazio (ad esempio presso l'Ospedale dei Castelli è stata inaugurata l'area "4 Zampe con te"), ma è opportuno che in tutte le strutture si provveda a realizzare aree di questo tipo e, soprattutto, che sia presente un regolamento unitario che ne disciplini l'accesso. La Regione Lazio, qualora venisse approvata questa Proposta di legge, si affrancherebbe come Regione all'avanguardia per la tutela del benessere psichico dei pazienti ricoverati sul territorio. Tale Legge sarebbe, inoltre, in linea con la scelta di valorizzare la Pet Therapy nella Regione.

Occorre evidenziare, infine, che in questa legge si è scelto di inserire come animali da far accedere nelle strutture ospedaliere i cani, i gatti e i conigli, in primis perché sono le specie più diffuse e anche per ragioni di tipo logistico, in quanto sono gli animali più facilmente trasportabili.

All'**art. 1** si disciplina l'oggetto della proposta di legge, evidenziando che la Regione riconosce il ruolo fondamentale degli animali nelle famiglie odierne, nonché i benefici della loro presenza nell'ambito delle cure dei pazienti.

L'**art. 2** disciplina gli interventi che deve realizzare la Regione, in particolare promuovere l'individuazione di apposite aree per gli animali, in modo da bilanciare l'interesse del degente che deve avere l'opportunità di trascorrere del tempo con il proprio animale, nonché quello degli altri pazienti; inoltre promuove la conoscenza del servizio di accesso degli animali nelle strutture tramite il sito regionale.

SB



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

L'art. 3 elenca tassativamente gli animali che possono entrare all'interno delle strutture, e disciplina le condizioni per l'accesso. Prescrive, inoltre, l'obbligo per le strutture di individuare un responsabile per la verifica dei requisiti.

L'art. 4 rimanda alle normative vigenti in tema di sorveglianza e responsabilità.

L'art. 5 rimette in capo alla giunta regionale la formulazione di un regolamento che disciplini: le condizioni minime degli animali; i requisiti del detentore dell'animale e le condizioni per poter accedere; i reparti o le zone escluse dall'accesso; le caratteristiche delle aree destinate all'incontro del paziente con l'animale.

L'art. 6 rappresenta la clausola di invarianza finanziaria.

L'art.7 disciplina, invece, l'entrata in vigore della legge.

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al "benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy", del 6 febbraio 2003, nel riconoscere il fondamentale ruolo degli animali nel tessuto familiare ed i benefici della loro presenza per la cura dei malati, promuove e disciplina l'accesso degli animali da compagnia all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate.

SB



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, in particolare:
 - a) promuove l'individuazione e la realizzazione di apposite aree attrezzate per gli animali da compagnia di cui all'articolo 3, comma 1, all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, di seguito denominate strutture sanitarie e sociosanitarie;
 - b) favorisce la conoscenza del servizio di accesso degli animali da compagnia di cui all'articolo 3, comma 1 nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, attraverso l'istituzione di un'apposita sezione nell'ambito della piattaforma digitale regionale dati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento della sezione di cui al comma 1, lettera b).

SB



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Animali che possono accedere nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Condizioni di accesso)

1. Possono accedere nelle strutture sanitarie e sociosanitarie i cani, i gatti e i conigli.
2. L'accesso degli animali, come indicati al comma 1, è consentito dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, nei limiti e secondo le condizioni e le modalità definite con il regolamento regionale di cui all'articolo 5, nonché nel rispetto di ulteriori condizioni stabilite dalle singole strutture, anche in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
3. Le strutture, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 5, individuano ulteriori reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. Assicurano le necessarie misure igienico-sanitarie e l'informazione e la formazione del personale interessato.
4. Le strutture individuano il responsabile per la verifica dei requisiti richiesti per l'accesso degli animali.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Sorveglianza e responsabilità)

1. Il detentore degli animali di cui all'articolo 3, comma 1 ne garantisce lo stato di salute e di benessere, nonché la sorveglianza e ne è responsabile ai sensi della normativa vigente.

SB



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione competente, definisce i limiti, le condizioni e le modalità per l'accesso degli animali nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ed in particolare:
 - a) le condizioni minime degli animali;
 - b) i requisiti del detentore dell'animale e le condizioni per poter accedere;
 - c) i reparti o le zone escluse dall'accesso;
 - d) le caratteristiche delle aree destinate all'incontro del paziente con l'animale.

Art. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

SB



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.